

Letto, confermato e sottoscritto

Copia

IL PRESIDENTE
F.to : FORTIS PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : CRESCENTINI MICHELE



Comune di Armeno

PROVINCIA DI NO

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000
vengono espressi i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	31/03/2015	F.to:SEGREARIO COMUNALE CRESCENTINI MICHELE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.16 del 31/03/2015**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del responsabile delle Pubblicazioni che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 1 4 APR 2015 al 29/04/2015 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Armeno, li 1 4 APR. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CRESCENTINI MICHELE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:CRESCENTINI MICHELE

OGGETTO:

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1, C. 612,
L. 190/2014)**

L'anno duemilaquindici addì trentuno del mese di marzo alle ore sedici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FORTIS PIETRO - Sindaco	Si
2. DE GAUDENZI CECILIA - Vice Sindaco	Si
3. PIUMARTA BRUNO - Assessore	Giust.
Totale Presenti: 2	
Totale Assenti: 1	

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-mar-2015

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CRESCENTINI MICHELE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, 1 4 APR. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
CRESCENTINI MICHELE

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor CRESCENTINI MICHELE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FORTIS PIETRO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

Dato atto che il comma 612, art. 1, L. 190/2014 prevede che:

- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- Al piano operativo è corredata una relazione tecnica;
- Il piano il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

Rilevato, altresì, che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni entro il 31 marzo 2016 hanno l'obbligo di predisporre una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e che detta relazione deve essere pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013));

Evidenziato che il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie* è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco;

Ritenuto nell'esercizio delle funzioni collaborativa e propositiva di cui all'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 di approvare il suddetto Piano operativo e di invitare il Sindaco a sottoporlo al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno;

Visto il "*Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*" e la relazione tecnica allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
- 2) Di approvare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie e la relazione tecnica*, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;



- 3) Di invitare il Sindaco a sottoporre il Piano al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;
- 4) Di disporre:
 - > la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti
 - > la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 5) Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



**Piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate e delle partecipazioni societarie**

(Articolo 1, commi 611 e ss., L. 190/2014)

INDICE

1. Premessa
2. Piano operativo. Rendicontazione. Pubblicazione
3. Operazioni
4. Finalità istituzionali
5. Le partecipazioni societarie dell'ente
6. Piano operativo di razionalizzazione



Anno	Utile	Perdita
2010		€ 6.095,00
2011	€ 46.736,00	
2012	€ 73.315,00	

Trattasi di società patrimoniale detentrica delle reti del servizio idrico integrato, senza oneri a carico del bilancio del Comune.

3. Distretto Turistico dei Laghi s.c.r.l.

Codice fiscale/partita Iva	1648650032
Forma giuridica	Società cooperativa a responsabilità limitata
Indirizzo	Stresa corso Italia n. 18
Telefono	
PEC	
Percentuale di partecipazione	0,12%
Rappresentante nominato dal Comune	NO

Anno	Utile	Perdita
2010	€ 2.773,00	
2011	€ 1.065,00	
2012	€ 4.203,00	

La Società, a capitale misto pubblico – privato, si propone di organizzare e coordinare a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta da soggetti pubblici e privati. L'onere a carico del bilancio è ammontato ad € 194,56 nell'anno 2012. Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque componenti, ai quali è attribuito un trattamento economico annuo di € 10.000,00 ciascuno.

L'attività svolta dalla Società è considerata essenziale ai fini dello sviluppo socio-economico del territorio, conformemente alle finalità statutarie del Comune, né quest'ultimo sarebbe in condizione di svolgerla direttamente. L'appalto del servizio, alla luce dell'onere a carico del bilancio comunale, non appare una soluzione economicamente vantaggiosa.

Il Segretario Comunale
(Michele Crescentini)

1. PREMESSA

L'art. 1, comma 611, della L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

I criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" sono i seguenti:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. PIANO OPERATIVO. RENDICONTAZIONE. PUBBLICAZIONE.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

3. OPERAZIONI

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità 2015 precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563 - 568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le

plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. FINALITÀ ISTITUZIONALI.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27 - 29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ENTE.

Il Comune di Armeno partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Acqua Novara VCO s.p.a. con una quota di 0,462%;
2. Acque Cusio s.r.l. con una quota di 7,24%;
3. Distretto Turistico dei Laghi s.c.r.l. con una quota di 0,12%;

6. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

CRITERI

- a) eliminazione di società non indispensabili,
- b) eliminazione delle società con oggetto analogo o simile,
- c) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori,
- d) soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti,
- e) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali,
- g) riorganizzazioni della struttura aziendale,
- f) vendita delle quote societarie o, in alternativa, il recesso dalle società non indispensabili.

1. Acqua Novara VCO s.p.a.

La Società svolge il ruolo di gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Verbano – Cusio – Ossola e Pianura Novarese.

Non sussistono i presupposti per l'adozione di misure di razionalizzazione, trattandosi di modalità di gestione del servizio idrico stabilita dalla legge.

2. Acque Cusio s.r.l.

Società patrimoniale detentrica delle reti del servizio idrico integrato, senza oneri a carico del bilancio del Comune. L'assenza di oneri comporta l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di misure di razionalizzazione.

3. Distretto Turistico dei Laghi s.c.r.l.

La Società, a capitale misto pubblico – privato, si propone di organizzare e coordinare a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta da soggetti pubblici e privati. L'onere a carico del bilancio è ammontato ad € 194,56 nell'anno 2012. Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque componenti, ai quali è attribuito un trattamento economico annuo di € 10.000,00 ciascuno.

L'attività svolta dalla Società è considerata essenziale ai fini dello sviluppo socio-economico del territorio, conformemente alle finalità statutarie del Comune, né quest'ultimo sarebbe in condizione di svolgerla direttamente. L'appalto del servizio, alla luce dell'onere a carico del bilancio comunale, non appare una soluzione economicamente vantaggiosa.

RELAZIONE TECNICA

Le partecipazioni del Comune

Il Comune partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Acqua Novara VCO SpA

Codice fiscale/partita Iva	20780000037
Forma giuridica	Società per azioni
Indirizzo	Via Triggiani n. 9 - 28100 NOVARA
Telefono	0321.413111
PEC	segreteria@pec.acquanovaravco.eu
Percentuale di partecipazione	0,462%
Rappresentante nominato dal Comune	NO

Anno	Utile	Perdita
2011	€ 857.066,00	€ 0,00
2012	€ 2.363.706,00	€ 0,00
2013	€ 1.739.715,00	€ 0,00

La Società svolge il ruolo di gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale - Verbano, Cusio, Ossola, Pianura Novarese.

Va rilevato che l'art. 1, comma 615, della legge n. 190/2014 ha ribadito il principio di unicità delle gestioni per ciascun ambito territoriale ottimale, prevedendo che l'affidamento diretto possa avvenire a favore di società interamente pubbliche in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione "in house", comunque partecipate dagli Enti Locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

L'affidamento della gestione territoriale del servizio idrico integrato da parte del Comune alla società Acqua Novara VCO è avvenuto nel rispetto delle norme vigenti ed in forza di deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Acque Cusio s.r.l.

Codice fiscale/partita Iva	84008170031
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Indirizzo	Omegna via Brughiere n. 22
Telefono	
PEC	
Percentuale di partecipazione	7,24%
Rappresentante nominato dal Comune	NO